



Comune di Tivoli

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26.02.2004
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70
Del 28.11.2008

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione di fabbricato
- Art. 3 Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 4 Definizione di area fabbricabile
- Art. 5 Terreni considerati area non fabbricabile
- Art. 6 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 7 Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 8 Fabbricato privo di rendita
- Art. 9 Soggetti passivi
- Art. 10 Soggetto attivo

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 Base imponibili
- Art. 12 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 13 Abitazione Principale
- Art. 14 Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 15 Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle in comodato gratuito a parenti ed affini
- Art. 16 Fabbricati siti nel centro storico oggetto di recupero
- Art. 17 Agevolazioni per abbattimento barriere architettoniche
- Art. 18 Fabbricati di interesse storico e artistico
- Art. 19 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 20 Esenzioni

TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 21 Comunicazione di variazione
- Art. 22 Attività di controllo
- Art. 23 Avviso di accertamento in rettifica e d'Ufficio
- Art. 24 Avviso di accertamento per liquidazione d'imposta o di maggiore imposta
- Art. 25 Riscossione coattiva
- Art. 26 Potenziamento Ufficio I.C.I.

TITOLO IV VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 27 Versamenti
- Art. 28 Rimborsi
- Art. 29 Contenzioso
- Art. 30 Diritto di interpello

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 Entrata in vigore

L'Art 6 è stato sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2008

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) ed è adottato nell'ambito della potestà prevista per legge.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare e successive modificazioni.

ART.2 definizione di fabbricato

- 1) Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data d'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART.3 area di pertinenza del fabbricato

- 1) Per area costituente pertinenza di fabbricato, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
- 2) L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto d'autonoma imposizione soltanto in caso d'effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

ART.4 definizione di area fabbricabile

- 1) Per area fabbricabile, s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbono porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali a titolo esemplificativo l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni.

ART.5 terreni considerati aree non fabbricabili

- 1) Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente articolo, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'art. 58 comma due, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
 - b) che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla lettera a) la cui complessiva forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per il normale svolgimento di tali attività; l'esistenza di requisiti è attestata dall'ispettorato provinciale agrario ovvero può essere autocertificata a norma dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.

ART.6 determinazione del valore delle aree fabbricabili

- 1) Il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
- 2) I parametri su cui uniformare i criteri di valutazione sono i seguenti:
 - a) zona territoriale di ubicazione in base al P.R.G. vigente;
 - b) la destinazione d'uso consentita dalle N.T.A. del P.R.G.
 - c) gli indici di edificabilità;
 - d) gli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e) ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- 3) f) prezzi minimi segnalati dall'Ufficio Tecnico Erariale e O.M.I.”,
Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, vengono adottati con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di valutazioni tecnico -estimative, i valori minimi delle aree fabbricabili nel territorio comunale. La Giunta Comunale può procedere annualmente ad aggiornare tali valori. In mancanza di apposita deliberazione, si intendono confermati i valori deliberati in ultima adozione.
- 4) I valori sono ridotti del 50% nel caso di edificazione diretta in lotto intercluso, congregate con diverse proprietà e che presenti dimensioni non idonee ad uno sfruttamento edificabile autonomo a mezzo di concessione diretta, perché rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati previsti dalla zona urbanistica non è possibile costruirvi alcun fabbricato. Tale certificazione deve essere presentata con perizia giurata da parte di un tecnico abilitato.
- 5) Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato il valore dell'area in misura superiore a quella derivante dai valori indicati e avesse conseguentemente effettuato il versamento, non ha diritto ad alcun rimborso.”

ART.7 fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori, ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte, sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione,

continuerà ad essere soggetta all'I.C.I. in misura corrispondente al valore dell'area edificabile residua.

ART.8 fabbricato privo di rendita

Per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non più rappresentativa della mutata redditività, l'Ufficio invita il contribuente ad attivarsi presso l'Agenzia del territorio per gli adempimenti di conseguenza, assegnando un termine minimo di 30gg. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ufficio provvederà ad accertare sulla base della rendita di fabbricati simili nel rispetto dell'art 5, comma 4 del D.L.vo 504/92, secondo le modalità di cui all'art 12 comma 2 del Regolamento delle entrate, con riserva di riliquidazione ad attribuzione della rendita definitiva.

ART. 9 soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 14, comma 4, il locatario assume la qualità di soggetto passivo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ART.10 soggetto attivo

- 1) L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Tivoli per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART.11 base imponibile

- 1) Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
- 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 100- per gli immobili appartenenti al gruppo A, B, e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
 - 50 – per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
 - 34 – per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
- 3) Per gli immobili di interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modificazioni, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
 - 4) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, art.7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, come aggiornati con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 - 5) Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.
 - 6) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 - 7) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31 comma 1 lettere c) d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunemente utilizzato.
 - 8) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello risultante applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'Imposta sugli Immobili, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

ART.12 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

- 1) Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale, a norma dell'articolo 1.
- 2) Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe da leggi speciali.
- 3) Le aliquote possono essere differenziate alle tipologie degli immobili ed al loro uso nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare.
- 4) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

ART.13 abitazione principale

- 1) Per abitazione principale s'intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
- 2) Vengono altresì considerate abitazioni principali:
 - a) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un soggetto iscritto all'aire a condizione che l'immobile non sia locato.
 - c) L'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari
 - d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti per lungodegenti a condizione che la stessa non sia locata.

ART.14 pertinenze dell'abitazione principale

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente destinata al servizio della predetta abitazione.
- 2) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale una pertinenza per ogni categoria catastale (C/2, C/6, C/7).
- 3) La detrazione d'imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

ART.15 estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato gratuito a parenti ed affini

- 1) Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e del D.L.vo 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, ai soli fini del calcolo dell'aliquota agevolata.

ART. 16 fabbricati siti nel centro storico oggetto di recupero

- 1) Per i fabbricati siti nel centro storico per cui i proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, al recupero mediante interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili d'interesse storico ed architettonico, volti alla realizzazione d'autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo di sottotetti, o anche volti al rifacimento delle facciate, si applica l'aliquota del 2 per mille per un anno intero con le seguenti modalità:
 - a) con beneficio nell'anno in corso ove i lavori siano terminati antecedentemente il versamento della prima rata.
 - b) con beneficio nell'anno successivo nel caso in cui i lavori vengano portati a termine successivamente al pagamento della prima rata.

Il beneficio della riduzione dell'aliquota al due per mille, non può comunque essere superiore a tre anni.

ART.17 agevolazioni per abbattimento di barriere architettoniche

Per le unità immobiliari destinate alle attività commerciali e a pubblici esercizi, **aperti prima dell'entrata in vigore della legge 13/89**, a valere su tutto il territorio comunale, i cui proprietari eseguano lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche, si applica l'aliquota agevolata al 2 per mille per una durata che varia da 1 a 3 anni.

La Giunta Comunale, con propria determinazione, fissa la durata del beneficio in relazione agli oneri sostenuti dai proprietari per i lavori effettuati.

ART. 18 fabbricati di interesse storico e artistico

- 1) Per gli immobili di interesse storico e artistico, vincolati ai sensi dell'art. 3 della Legge 1089/39 e successive modificazioni, la base imponibile deve essere determinata secondo il criterio dell'art. 2 comma 5, del Decreto Legge 23/01/1993 n. 16, convertito dalla Legge 24/03/1993, n. 75 e qualora l'immobile sia di categoria diversa da A, la consistenza in vani di tale immobile, è determinato dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura in convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a 14 mq . Si specifica a tal fine, che si considererà la misura convenzionale di mezzo vano per la frazione inferiore a mq. 14.
- 2) La base imponibile, come sopra determinata, va moltiplicata per il coefficiente stabilito per le abitazioni, qualunque sia la categoria catastale di appartenenza.

ART. 19 fabbricati inagibili o inabitabili

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con l'obbligo di relativa dichiarazione I.C.I.
- 2) L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
- 3) Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sottoscritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo);
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità;
- 4) Lo stato d'inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 5) In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio I.C.I..

ART.20 esenzioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.L.vo 504/92, le esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1 del citato decreto legislativo, si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente utilizzatore.

ART.21 comunicazione di variazione

- 1) Ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, comprese la costituzione o l'estinzione di tali diritti, deve essere comunicata al Comune utilizzando uno stampato conforme all'apposito modello da esso approvato, entro 90 giorni dalla data del relativo atto, con l'indicazione dei dati necessari all'individuazione degli immobili;
- 2) La comunicazione prevista dal precedente comma è presentata direttamente oppure inviata al Comune mediante raccomandata postale.

- 3) L'obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall'art. 10, comma 4 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n.504, è soppresso;
- 4) L'applicazione delle aliquote ridotte, esenzioni ed agevolazioni è subordinata oltre che al possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi, alla presentazione di apposite comunicazioni. I modelli, saranno predisposti dal Funzionario Responsabile che ne curerà la più ampia diffusione.

ART.22 attività di controllo

- 1) Per l'attività di controllo di cui all'art. 10 del regolamento generale delle entrate tributarie, il Funzionario responsabile cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 2) Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, si terrà anche conto degli indicatori d'evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

ART.23 avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio

- 1) Mediante motivato avviso di accertamento il Funzionario Responsabile:
 - a) procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati, ogni volta che risulti necessaria un'attività istruttoria dell'Ufficio per rilevare l'errore e rideterminare la conseguente maggiore imposta;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - c) recupera l'omesso o il parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

ART.24 avviso di accertamento per liquidazione d'imposta o di maggiore imposta

- 1) A seguito di mero confronto fra i dati dichiarati e i versamenti eseguiti, e previa correzione di eventuali errori materiali, il Funzionario Responsabile, provvede con motivato avviso a liquidare l'imposta o la maggiore imposta dovuta con l'irrogazione delle relative sanzioni. A seguito di attribuzione o variazione di rendita, da parte del competente Ufficio del Territorio, il Funzionario, sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, nonché della dichiarazione resa e dei versamenti eseguiti, provvede a notificare motivato avviso di riliquidazione della maggiore imposta dovuta oppure, se del caso, dispone il rimborso, come previsto dall'articolo 11 del D.L.vo 504/92.

ART.25 riscossione

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di

accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione

ART 26 potenziamento dell'ufficio I.C.I.

- 1) Ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 662/96, e della lettera p) del D.L.vo 446/1997, la Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la percentuale del gettito I.C.I. previsto in sede di bilancio di previsione da destinare con diverse quote percentuali sia all'acquisto di beni, servizi e dotazioni necessarie al funzionamento dell'ufficio I.C.I., sia al compenso incentivante per il personale operante nell'ufficio in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale;
- 2) Il Dirigente del Settore, con propria determinazione, sentito il Funzionario Responsabile, determinerà gli importi incentivanti tenuto conto dell'apporto di ogni singolo dipendente all'andamento dell'ufficio, alla disponibilità espressa ed agli eventuali obiettivi raggiunti.

TITOLO V VERSAMENTI E RIMBORSI

ART.27 versamenti

- 1) Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti il Comune, potrà prevedere in aggiunta o in sostituzione dei pagamenti tramite il Concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune nonché il pagamento tramite sistema bancario.
- 2) L'imposta dovuta, è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia non saranno sanzionati purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso nelle seguenti fattispecie:
 - a) i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro,
 - b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

ART.28 rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

- 2) Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo, sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dalle Leggi vigenti;
- 3) I contribuenti possono richiedere in sede di istanza di rimborso, richiesta di compensazione sulle somme dovute successivamente;

ART.29 contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta, sono soggette alle giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

ART.30 diritto di interpello

- 1) Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanze e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al presente regolamento.
- 2) In merito a questioni di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, entra in vigore dal 1° gennaio 2005.